

REGOLAMENTO CONTRATTI PUBBLICI

PER LAVORI, SERVIZI E FORNITURE NEI SETTORI SPECIALI

Adeguamento al D.L. 16 luglio 2020 n. 16 – c.d. “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” convertito con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120 e successiva modificazione del D. Lgs. n. 77 del 31 Maggio 2021

(rev. 09.06.2021)

TITOLO I – Principi e norme generali	3
Art. 1 – Ambito di applicazione	3
Art. 2 – Principi	4
Art. 3 – Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali	5
Art. 4 – Disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti	5
4.1 – Quadro dei lavori nei settori speciali	5
4.2 – Quadro dei servizi e delle forniture nei settori speciali.....	6
Art. 5 – Determinazione del valore dell’appalto	7
Art. 6 – Nomina e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP)	8
6.1 – Nomina del RUP	8
6.2 – Compiti del RUP	8
6.3 – Progettista, Direttore lavori, e ulteriori figure professionali	10
TITOLO II - SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI	11
Art. 7 – Modalità di affidamento degli appalti di LAVORI	11
7.1 – Generalità	11
7.2 – Importo lavori inferiore ad € 150.000: Affidamento diretto	11
7.4 – Importo lavori pari o superiore a € 350.000 e inferiore ad € 1.000.000: procedura negoziata	Errore. Il segnalibro non è definito.
7.5 – Importo lavori pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore a soglia comunitaria: procedura negoziata.....	13
7.6 – Importo lavori pari o superiore alla soglia comunitaria	14
Art. 8 – Modalità di affidamento degli appalti di SERVIZI e FORNITURE	14
8.1 – Generalità	14
8.2 – Importo servizi/forniture inferiore alla soglia comunitaria: affidamento diretto	15
8.3 – Importo servizi e forniture pari o superiore alla soglia comunitaria.....	16
8.5 – Incarichi di progettazione ex artt. 157 e 23 del Codice.....	16
Art. 9 – Operazioni di gara, commissione giudicatrice e verifiche di congruità	17
Art. 10 – Requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria	21
Art. 11 – Garanzie	21
Art. 12 – Affidamenti di somma urgenza	21
Art. 13 – Contratto	21
Art. 14 – Contabilizzazione e collaudo – regolare esecuzione	22

TITOLO I – Principi e norme generali

Il Gruppo CAP è costituito da Cap Holding S.p.a., società a totale partecipazione pubblica, e da Amiacque S.r.l., totalmente partecipata dalla prima. Esso opera nel settore idrico ex art. 117 del D. Lgs 50/2016 nell'area territoriale di competenza.

In particolare:

- CAP Holding S.p.A. è società a totale partecipazione pubblica, la cui compagine sociale è formata unicamente da enti locali territoriali. CAP Holding è il soggetto affidatario, secondo il modello dell'*in house providing*, del Servizio Idrico Integrato ex D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. dei Comuni dell'ambito territoriale ottimale della Città Metropolitana di Milano. La Società è, altresì, presente nei Comuni soci territorialmente collocati nelle Province di Monza e Brianza, Pavia, Como e Varese, per i quali svolge attività che concorrono a formare il Servizio Idrico Integrato come definito dal D.Lgs. n. 152/2006.
- Amiacque S.r.l. con socio unico il cui capitale sociale è interamente controllato da Cap Holding, soggetta a direzione e coordinamento di quest'ultima, è società operativa del Gruppo, attiva nella conduzione delle reti. Entrambe, Cap Holding ed Amiacque, singolarmente considerate, vengono nel presente Regolamento anche denominate la "Società".

Art. 1 — Ambito di applicazione

1.1 Con riferimento alla normativa vigente in materia, la società è qualificabile nell'accezione di cui all'articolo 3 comma 1 lettera t) del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici, di seguito anche solo Codice) quale Impresa pubblica, in virtù della quale è legittimo il ricorso alle procedure semplificate previste nel Codice.

La Società opera quindi per le attività esercitate nei settori speciali normati dalla Parte II, Titolo VI, Capo I d.lgs 50/2016, con specifico riferimento agli artt. da 114 a 141 per quanto applicabili, così come definita nell'art. 3 dello stesso d.lgs 50/2016 (di seguito denominato "Codice").

1.2 La Società applica l'art. 36 comma 8 del Codice (Contratti sotto soglia) in base al quale *"Le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali ed esclusivi per gli appalti di lavori, forniture e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, rientranti nell'ambito definito dagli articoli da 115 a 121, applicano la disciplina stabilita nei rispettivi regolamenti, la quale, comunque, deve essere conforme ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza."*

1.3 Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 36 comma 8 del Codice, le modalità, i limiti e le procedure per l'affidamento, la stipulazione e l'esecuzione da parte della Società di contratti di lavori, forniture e servizi, comprensivi questi ultimi degli incarichi di ingegneria ed architettura e degli incarichi tecnico-amministrativi, di importo inferiore alle soglie comunitarie quantificate all'art. 35 del Codice stesso, e superiori alle predette soglie ai sensi degli artt. 114 e ss del Codice. Le soglie, così come previste dall'art. 35 comma 2 del Codice, si intendono automaticamente modificate in base alle successive variazioni stabilite dalla Commissione europea, come previsto dall'art. 35 comma 3 del Codice.

Art. 2 — Principi

2.1 La Società, attraverso il presente regolamento, opera con il primario intento di raggiungere la massima efficacia, razionalizzazione e celerità nell'azione contrattuale. Ciò nello stesso interesse dell'utenza servita e nel rispetto dei principi e degli obblighi di cui ai d.lgs 97/2016, d. lgs. n. 33/2013, legge 190/2012, d.lgs 159/2011 e d.lgs 231/2001 e s.m.i..

2.2 In riferimento all'art. 36, comma 8 del Codice, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture ai sensi del presente regolamento devono avvenire in conformità ai principi dettati dal Trattato UE a tutela della concorrenza. Devono, inoltre, garantire la qualità delle prestazioni nel rispetto dei principi di libera concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e non discriminazione. I criteri di partecipazione alle procedure di affidamento devono essere tali da non escludere ed assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Art. 3 — Rapporti con le fonti normative comunitarie e nazionali

3.1 In riferimento agli artt. 114 e seguenti del Codice, le disposizioni del presente regolamento vengono applicate nel rispetto delle prevalenti fonti normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di contratti pubblici.

3.2 Per quanto disposto dagli artt. 36 comma 8 e 114 e seguenti del Codice, deve ritenersi che solamente laddove si tratti di contratti di rilevanza comunitaria debbano applicarsi gli articoli del Codice richiamati dagli artt. da 114 a 139.

Art. 4 — Disciplina applicabile alle varie tipologie di contratti

Nel seguito sono riprodotte le normative che la Società (per le attività esercitate relativamente al servizio idrico integrato di cui all'art. 117 del Codice) è attualmente tenuta ad applicare per i contratti di lavori, servizi e forniture, in forma differenziata per tipologia di contratto, in funzione del valore stimato dell'appalto, corredate dalle motivazioni delle scelte adottate.

4.1 — Quadro dei lavori nei settori speciali

4.1.1 — Regime sopra soglia comunitaria (> = € 5.350.000 e ss.mm.ii.)

Si applica il Codice (artt. da 114 a 141) nella fase di scelta del contraente.

Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC, ecc.).

4.1.2 — Regime sotto soglia comunitaria (< € 5.350.000 e ss.mm.ii.)

Si applica l'art. 36 comma 8 del Codice che per lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le imprese pubbliche operanti nei settori speciali, prevede l'applicazione di apposita disciplina stabilita in propri rispettivi regolamenti.

Si applicherà pertanto il presente regolamento, nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di lavoro la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali.

Per la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.

La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

Per le procedure aperte la Società si riserva di applicare l'art. 133 c. 8 del D.lgs. 50/2016, per le procedure ad evidenza pubblica, laddove espressamente previsto nei disciplinari.

Ove, a seguito di pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse **per comprovare l'infungibilità di un approvvigionamento**, nessun operatore manifesti interesse nel termine assegnato, la Società avrà facoltà di procedere mediante affidamento diretto.

4.2 — Quadro dei servizi e delle forniture nei settori speciali

4.2.1 — Regime sopra soglia comunitaria (> = € 428.000 e ss.mm.ii.)

Si applica il Codice (artt. da 114 a 141) nella fase di scelta del contraente.

Per la fase esecutiva, si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, specificatamente previsti dal Codice (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC, ecc.).

4.2.2 — Regime sotto soglia comunitaria (< € 428.000 e ss.mm.ii.)

Si applica l'art. 36 comma 8 del Codice che per servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria, per le imprese pubbliche operanti nei settori speciali, prevede l'applicazione di apposita disciplina stabilita in propri rispettivi regolamenti.

Si applicherà pertanto il presente regolamento, nella fase di scelta del contraente, per qualsiasi categoria o tipologia di servizio/fornitura la cui necessità sia relativa all'esercizio delle attività riconducibili ai settori speciali.

Per la fase esecutiva si applicano i contenuti degli atti regolamentari, emanati ed emanandi, in applicazione del Codice (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC, ecc.), in ogni caso prevedendo forme semplificate così come definite dal presente regolamento.

La Società ha comunque facoltà di applicare, nel rispetto dei principi di proporzionalità e adeguatezza, le disposizioni del Codice e degli atti regolamentari emanati ed emanandi in applicazione del Codice medesimo, diverse da quelle sopra elencate con apposita previsione contrattuale, dandone preventiva comunicazione nell'avviso con cui si indice la gara o nell'invito a presentare offerta.

Art. 5 — Determinazione del valore dell'appalto

5.1 Al fine di stabilire il valore stimato dell'appalto si rinvia ai criteri stabiliti dall'art. 35 del Codice.

5.2 Nessun progetto d'opera per lavori o di acquisto volto ad ottenere un certo quantitativo di forniture o di servizi può essere frazionato al fine di escluderlo dall'osservanza delle norme che troverebbero applicazione se il frazionamento non vi fosse stato, o al fine di preconstituire i presupposti per l'applicabilità del presente regolamento.

5.3 La scelta tra la stipula di un unico contratto o di più contratti distinti non può essere effettuata al fine di escludere un appalto dall'ambito di applicazione delle norme applicabili in materia.

5.4 E' fatta salva la previsione contenuta nell'art. 51 del Codice, secondo la quale, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti pubblici, sia nei settori ordinari che nei settori speciali, al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese, le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti (art. 3, comma 1, lett. qq) e ggggg), con riferimento – rispettivamente – ai lotti funzionali e prestazionali).

Art. 6 — Nomina e compiti del responsabile unico del procedimento (RUP)

6.1 — Nomina del RUP

6.1.1 La Società, ai sensi dell'articolo 31 c. 10 del D.Lgs. n. 50/2016, individua e nomina i soggetti cui affidare il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, sia nei settori speciali sia nei settori ordinari, nel rispetto delle norme del codice alla cui osservanza è tenuta e dei principi di economicità efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza.

Ai RUP vengono attribuite tutte le funzioni del presente regolamento, oltre che dalla normativa vigente in materia.

Il RUP deve essere in possesso dei titoli di studio adeguati e delle professionalità e competenze analoghe e coerenti con l'oggetto della procedura di affidamento e, in assenza di profili interni idonei, può essere individuato anche un soggetto esterno all'azienda.

La nomina del RUP viene effettuata tramite: *a)* delega/procura, *b)* atto di nomina. Per gli affidamenti sottosoglia, in assenza di atto espresso di nomina, il RUP coincide con il responsabile della struttura richiedente l'acquisto.

6.2 — Compiti del RUP

6.2.1 Il RUP svolge, **avvalendosi del supporto del settore Legale Appalti e contratti e secondo l'organizzazione aziendale e le deleghe e procure attribuite**, i compiti previsti dall'art. 31 del Codice, dalle Linee Guida ANAC n. 3 attuative del Codice e dagli eventuali ulteriori atti regolamentari emanati ed emanandi, oltre agli ulteriori compiti specificamente previsti da altre disposizioni del Codice applicabili e del presente regolamento, fermi restando gli

ulteriori ruoli afferenti alla sicurezza per i quali si applica anche il modello gestionale e le connesse procedure interne alla Società.

6.2.2 Il RUP, oltre alle funzioni ed ai compiti indicati al precedente comma 6.2.1, svolge anche le seguenti attività con riferimento alle procedure definite dal presente regolamento:

- predisposizione della documentazione preliminare ai progetti aziendali (a titolo esemplificativo: programmazione degli investimenti, acquisizione aree);
- organizzazione dell'istruttoria ed acquisizione delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione del progetto d'investimento;
- valutazione tecnica dei progetti e dei capitolati tecnici e contrattuali redatti da progettisti esterni o da personale interno alla Società;
- redazione di capitolati tecnici/prestazionali per gli approvvigionamenti e le manutenzioni, sulla base delle necessità rappresentate dai singoli settori;
- verifica degli stati d'avanzamento lavori redatti dal Direttore Lavori, per l'autorizzazione alla liquidazione:
- emissione del certificato di pagamento;
- predisposizione, per i lavori, di relazione tecnico economica esplicitiva di eventuali varianti/perizie al progetto appaltato;
- supervisione al controllo della regolarità dei servizi e delle forniture, in previsione della liquidazione dei corrispettivi;

- gestione delle procedure previste dall'Autorità Nazionale Anticorruzione e dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici.

6.2.3 Il RUP, ricorrendone i presupposti per carenza di organico o per attività tecnicamente particolarmente complesse, può proporre alla Società l'affidamento delle attività di supporto a soggetti esterni secondo le modalità stabilite dal Codice e relativi atti regolamentari.

6.3 — Progettista, Direttore lavori, e ulteriori figure professionali

Oltre alla figura del RUP già individuata al precedente paragrafo 6.1, potranno essere conferite le funzioni indicate nel presente articolo, così da integrare e completare le formalità riguardanti le funzioni specifiche delle aree tecniche in ordine alla realizzazione delle opere.

Nell'affidamento degli incarichi si terrà conto sia del grado di complessità dell'intervento nelle sue specifiche fasi attuative, sia delle pregresse attività svolte, nonché del possesso di titoli di studio adeguati e professionalità e competenze analoghe e coerenti all'oggetto della funzione assegnata.

Nel caso di affidamento dei predetti ruoli a personale interno, verranno applicati i seguenti criteri di designazione:

- Progettista (firma dei progetti): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Direttore Lavori (DL): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Responsabile Lavori (RL): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (CSE): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione (CSP): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Collaudatore tecnico amministrativo (CTA): soggetti aventi titolo professionale e abilitante

- Collaudatore statico (CS): soggetti aventi titolo professionale e abilitante
- Verificatore, qualora connesso al ruolo di RUP.

Per quanto riguarda il ruolo di relativi assistenti/ collaboratori per le funzioni specificate l'affidamento relativo può essere riferito a tutti i soggetti aventi titolo professionale.

Resta salva la possibilità di ricorrere a soggetti esterni e/o a figure di supporto, ai sensi della normativa vigente in materia per le società qualificate come imprese pubbliche.

La società potrà emanare ulteriori atti interni e provvedimenti volti a disciplinare l'organizzazione ed il funzionamento di predette funzioni ed incarichi.

TITOLO II - SCELTA DEL CONTRAENTE ED ESECUZIONE DEI CONTRATTI

Art. 7 — Modalità di affidamento degli appalti di LAVORI

7.1 — Generalità

7.1.1 Il presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di lavori e dei contratti misti riconducibili ai contratti di lavori, accompagnati dalla documentazione tecnica prevista dal Codice e dagli atti regolamentari allo stesso, emanati ed emanandi.

7.1.2 La Società ha in ogni caso la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, ivi inclusi gli Accordi Quadro regolati dall'art. 54, e come per legge.

7.2 — Importo lavori inferiore ad € 150.000:

7.2.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è inferiore ad € 150.000, la Società procede mediante affidamento diretto, purchè risultino le motivazioni della scelta nei documenti di istruttoria ovvero si procede attraverso **affidamento previa consultazione di almeno tre preventivi da parte del Settore Legale Appalti e Contratti, sulla base**

del minor prezzo applicato al computo metrico e nel rispetto del principio di rotazione, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 7.2.3.

7.2.3 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti può procedere come di seguito:

a) nel rispetto del principio di rotazione, interPELLA gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema di Qualificazione (di seguito per brevità "Sistema SQ").

oppure,

b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

7.2.4 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento **tramite procedura negoziata attraverso invito di almeno 3 operatori economici, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 7.2.3 oppure** con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara.

7.2.5 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

7.3 — Importo lavori pari o superiore a € 150.000 e inferiore ad € 1.000.000: procedura negoziata

7.3.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore ad € 150.000 ed inferiore ad € 1.000.000 si procede a procedura negoziata, senza pubblicazione di bando, attraverso confronto concorrenziale previa consultazione di almeno cinque operatori economici ove presenti.

7.3.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti può procedere come di seguito:

a) nel rispetto del principio di rotazione, interpella gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ.

b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

7.3.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara.

7.3.4. La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

7.5 — Importo lavori pari o superiore a € 1.000.000 e inferiore a soglia comunitaria: procedura negoziata

7.5.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore ad € 1.000.000 e inferiore alla soglia comunitaria si procede a procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici ove presenti.

7.5.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti può procedere come di seguito:

a) nel rispetto del principio di rotazione, interpella gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ.

oppure,

b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato (mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse) oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

7.5.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara.

7.5.4 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

7.6 — Importo lavori pari o superiore alla soglia comunitaria

7.6.1 Quando l'importo dei lavori da eseguirsi è pari o superiore alla soglia comunitaria si procede a procedura negoziata senza pubblicazione di bando previa consultazione di almeno quindici operatori economici ove presenti, in base alle norme applicabili ai settori speciali, e in particolare al disposto dell'art. 134, o si procede in base al combinato disposto di cui agli artt. 123 comma 5 e 125 del Codice come meglio precisato di seguito.

7.6.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti può procedere come di seguito:

a) nel rispetto del principio di rotazione, interpella gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ.

oppure, esclusivamente nei casi di cui all'art. 123 comma 5 e 125 del Codice,

b) ha facoltà di operare attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

7.6.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta mediante pubblicazione di avviso di gara, e in ogni caso mediante le procedure di cui all'art. 123 del Codice.

7.6.4 Per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 97 del Codice, ad esclusione del comma 8 della stessa disposizione normativa.

Art. 8 — Modalità di affidamento degli appalti di SERVIZI e FORNITURE

8.1 — Generalità

8.1.1 Il presente articolo disciplina l'assegnazione dei contratti di servizi e forniture, accompagnati dalla documentazione tecnica prevista dal Codice e dagli atti regolamentari allo stesso, emanati ed emanandi.

8.1.2 La Società ha in ogni caso la facoltà di avvalersi delle procedure previste dal Codice, ivi inclusi gli Accordi Quadro regolati dall'art. 54, e come per legge.

8.2 — Importo servizi/forniture inferiore alla soglia comunitaria:

8.2.1 Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi è inferiore ad € 139.000, **la Società procede mediante affidamento diretto**, purchè risultino le motivazioni della scelta nei documenti di istruttoria ovvero previa consultazione di due o più operatori e fatta altresì salva la facoltà cui al successivo paragrafo 8.2.2.

8.2.2 Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi è pari o superiore ad € 139.000 **ed inferiore alla soglia comunitaria**, senza sia necessaria una motivazione sulle modalità di scelta, **si procede attraverso affidamento previa consultazione di almeno cinque preventivi ove presenti, sulla base della maggior rispondenza dei preventivi proposti rispetto ai fabbisogni espressi nella richiesta di preventivo e nel rispetto del principio di rotazione**, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 8.2.3.

8.2.3 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare, non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti può procedere come di seguito:

a) nel rispetto del principio di rotazione, interPELLa gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ.

oppure,

b) ha facoltà di operare attraverso indagine di mercato oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

8.2.4 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, mediante pubblicazione di avviso di gara oppure tramite procedura negoziata attraverso invito di operatori economici, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 8.2.3.

8.2.5 La Società impone agli operatori economici di fornire spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

8.3 — Importo servizi e forniture pari o superiore alla soglia comunitaria

8.3.1 Quando l'importo dei servizi o forniture da eseguirsi è pari o superiore alla soglia comunitaria si procede a procedura negoziata previa consultazione di almeno sette operatori economici ove presenti, in base alle norme applicabili ai settori speciali, e in particolare al disposto dell'art. 134, o si procede in base al combinato disposto di cui agli artt. 123 comma 5 e 125 del Codice come meglio precisato di seguito.

8.3.2 Al fine della scelta dei contraenti da interpellare non è previsto avviso di gara e l'Ufficio Appalti può procedere come di seguito:

a) nel rispetto del principio di rotazione, interPELLa gli operatori inseriti negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ.

oppure, esclusivamente nei casi di cui all'art. 123 comma 5 e 125 del Codice,

b) ha facoltà di operare attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

8.4.3 La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta mediante pubblicazione di avviso di gara, e in ogni caso mediante le procedure di cui all'art. 123 del Codice.

8.4.4 Per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 97 del Codice, ad esclusione del comma 8 della stessa disposizione normativa.

8.5 — Incarichi di progettazione ex artt. 157 e 23 del Codice

8.5.1 Gli incarichi di cui all'art. 157 del Codice sono affidati:

- gli incarichi di importo inferiore ad € 139.000 sono affidati mediante affidamento diretto, fatta in ogni caso salva la facoltà di procedere mediante consultazione di **due** o più operatori, e fatta altresì salva la facoltà di procedere, per motivi tecnici, mediante procedura negoziata con invito di almeno tre operatori economici individuati, nel rispetto del principio di rotazione, negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ, oppure attraverso indagine di mercato (mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse) oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili. In caso

di esercizio di tale facoltà, ove negli idonei elenchi SQ non sia presente un numero di operatori pari ad almeno due, la Società potrà procedere alla procedura negoziata interpellando gli operatori esistenti nei predetti elenchi SQ.

- gli incarichi di importo pari o superiore ad € 139.000 ed inferiore alla soglia comunitaria, tramite procedura negoziata con invito di almeno 5 operatori economici individuati, nel rispetto del principio di rotazione, negli idonei elenchi del proprio Sistema SQ, oppure indagine di mercato (mediante la pubblicazione di avviso per manifestazione di interesse) oppure attraverso elenchi e/o albi interni disponibili.

La Società ha sempre facoltà di procedere all'affidamento con indizione di procedura aperta, secondo le modalità di cui al precedente paragrafo.

- gli incarichi di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, secondo le procedure di cui alla Parte II, Titoli III e IV del Codice.

8.5.2 Gli incarichi di cui all'art. 23 comma 2 del Codice sono affidati mediante le procedure previste dal Codice.

8.5.3 Per l'individuazione e la valutazione delle offerte anormalmente basse si applica quanto previsto dall'art. 97 del Codice.

8.5.4. Gli incarichi di progettazione affidati tramite procedura negoziata ovvero tramite procedura aperta per importo pari o superiore ad € 40.000 vengono affidati sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 comma 3 lettera b.

Art. 9 — Operazioni di gara, commissione giudicatrice e verifiche di congruità

9.1 I termini per la ricezione delle offerte sono quelli minimi consentiti dal Codice, fatta salva la facoltà della Società di stabilire termini maggiori.

Nel caso di pubblicazione di avvisi periodici indicativi, i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione non potranno essere inferiori a 15 giorni, rispettivamente in conformità agli artt. 60 comma 2 e 124

comma 2, in combinato disposto con gli artt. 36 comma 9, 70, 72 per quanto applicabili e 73 del Codice, fatti salvi il comma 2 bis e comma 3 dell'art. 60 e comma 4 dell'art. 124 dello stesso Codice. In base a quest'ultima disposizione, nella eventuale procedura negoziata con previa indizione di gara, per il caso di mancato accordo con i candidati selezionati, la Società può fissare un termine di ricezione delle offerte pari a 10 giorni.

9.2 Il criterio di aggiudicazione (offerta economicamente più vantaggiosa o minor prezzo) viene scelto in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 95 del Codice.

9.3 Nel caso di aggiudicazione al minor prezzo, il seggio di gara è costituito da almeno due dipendenti (fra cui un Presidente ed un membro di seggio) del Settore Legale Appalti e Contratti del Gruppo CAP che, secondo le modalità del disciplinare di gara, effettuano tutte le operazioni di gara fino alla redazione della graduatoria ed alla formulazione della proposta di aggiudicazione.

9.4 Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il seggio di gara è costituito da almeno due dipendenti (fra cui un Presidente ed un membro di seggio) del settore Legale Appalti e Contratti di Gruppo CAP.

Il seggio di gara in seduta pubblica, effettua l'apertura e la verifica formale delle offerte pervenute e successivamente trasmettono le offerte tecniche (offerte qualitative) alla commissione giudicatrice che, in una o più sedute riservate, svolge la valutazione e l'attribuzione dei punteggi in base ai criteri di valutazione predeterminati nella lettera di invito o nel disciplinare di gara. Al termine della valutazione delle offerte tecniche, il medesimo seggio di gara si riunisce in seduta pubblica, provvede a dare lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione giudicatrice; dopodiché provvede all'apertura e alla verifica delle offerte quantitative (offerte economiche) e procede all'attribuzione dei punteggi sulla base delle formule predeterminate nella lettera di invito o nel disciplinare di gara; al termine di tutte le operazioni viene stilata la graduatoria ed individuata l'offerta economicamente più vantaggiosa.

9.5 Delle operazioni di gara deve risultare evidenza oggettiva in apposito verbale predisposto dai soggetti preposti.

Fatte salve le informazioni previste dall'art. 76 del Codice, l'esito di gara è pubblicato sul portale web della Società ai sensi dell'art. 29 del Codice.

In particolare, l'Ufficio Appalti provvede a pubblicare sul sito web della Società, nella sezione "Amministrazione trasparente":

- i documenti relativi alle procedure di gara ad evidenza pubblica e negoziate (queste ultime visibili unicamente agli operatori economici invitati), fino al termine fissato per la presentazione delle offerte, fatta eccezione per le procedure di importo inferiore ad euro 40.000;

- conformemente all'art. 29 del Codice, i provvedimenti nei 2 giorni successivi alla data di adozione dei relativi atti:

- Chiarimenti ricevuti dagli operatori ed eventuali avvisi e/o proroghe;
- provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento;
- provvedimento che determina le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
- composizione del seggio di gara;
- composizione della commissione giudicatrice;
- curricula dei componenti della commissione giudicatrice;
- Esito della procedure di gara;
- Elenco verbali;
- resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.

I dati restano pubblicati per cinque anni ai sensi dell'art. 8, comma 3, d.lgs 33/2013.

9.6 Nelle procedure ad offerta economicamente più vantaggiosa, i componenti della commissione giudicatrice sono nominati, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, dall'organo competente della Società **sulla**

base di elenchi interni di personale dipendente in possesso delle relative competenze per svolgere il ruolo di commissario, previa verifica da parte di quest'ultimo che i componenti la commissione:

- non versino nelle ipotesi di cui all'art. 42 comma 2 del Codice;
- non abbiano svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta;
- non versino nelle ipotesi di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice.

Fermo restando quanto sopra, non si applicano le altre disposizioni previste dall'art. 77 del Codice (giusto art. 77, comma 13 del Codice).

9.7 La commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

9.8 Fermo quanto ai precedenti commi 9.5 e 9.6, i commissari possono essere selezionati tra i dipendenti della Società, tra i funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, tra i dipendenti di enti aggiudicatori o di imprese pubbliche che operano nei settori speciali, tra professionisti esterni esperti. In forza dell'art. 77 comma 4 del Codice, il RUP può essere nominato membro della Commissione giudicatrice, **previa valutazione della singola procedura**.

I membri della commissione giudicatrice devono essere esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto. Non è necessario che l'esperienza professionale di ciascun componente copra tutti gli aspetti qualitativi oggetto della valutazione dell'offerta tecnica, in quanto le professionalità dei vari membri possono completare collegialmente le cognizioni della commissione necessarie alla valutazione delle offerte.

Gruppo CAP procede alla nomina dei commissari tra i propri dipendenti interni sulla base di un criterio di rotazione delle competenze e secondo quanto dettagliato in ciascun singolo disciplinare di gara. In caso di assenza di

competenze interne, GRUPPO CAP procederà, previa motivazione sull'assenza di membri interni adeguati, all'individuazione e alla nomina di commissari esterni.

9.9 La verifica di congruità delle offerte viene effettuata dal RUP eventualmente anche con il supporto di uno o più componenti della commissione giudicatrice o di uno o più esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Art. 10 — Requisiti di ordine generale e di capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria

10.1 In merito al possesso in capo agli operatori economici, anche in forma aggregata, dei requisiti di ordine generale (art. 80 del Codice) e di capacità tecnico professionale ed economico-finanziaria (art. 83), la Società effettua le verifiche necessarie come per legge.

10.2 E' prevista, per gli affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, in luogo alle verifiche di cui all'art. 86 del Codice, verifiche a campione anche ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/2000.

Art. 11 — Garanzie

11.1 Gli operatori economici che, anche in forma aggregata, partecipano e/o risultano aggiudicatari/affidatari delle procedure di gara indette dalla Società, sono tenuti a prestare le Garanzie previste rispettivamente dagli artt. 93 e 103 del Codice, salvo diversamente disposto nella documentazione di gara.

Art. 12 — Affidamenti di somma urgenza

12.1 In circostanze di somma urgenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 163 del Codice.

Art. 13 — Contratto

13.1 Per lavori, servizi e forniture di importo inferiore o pari ad euro 40.000, il contratto è formalizzato tramite corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere (ordine e conferma d'ordine) con richiamo delle condizioni contrattuali previste nella richiesta di offerta e/o nella lettera di invito o nei disciplinari/capitolati e senza obbligo di bollo chiarito dalla agenzia delle Entrate con l'interpello 954-15/2017 .

13.2 Per lavori, servizi e forniture di importo superiore ad euro 40.000, il contratto è formalizzato tramite scrittura privata. La stipula avviene mediante apposizione di firma digitale da parte di soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza della Società e dell'affidatario, per entrambi accompagnata da marcatura temporale idonea conferire data certa apposta in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.

13.3 La competenza alla firma della conferma d'ordine o del contratto è del legale rappresentante o procuratore della Società, secondo il modello organizzativo societario.

13.4 In base al protocollo di legalità sottoscritto da Cap Holding con la Prefettura di Milano in data 26.9.2014 e atto aggiuntivo del 5.12.2015, gli operatori economici aggiudicatari di lavori che prevedono cantieri di durata superiore a 5 giorni sono assoggettati a verifica di informativa anti-mafia prima della stipula del contratto, a prescindere dal valore dello stesso.

Art. 14 — Contabilizzazione e collaudo — regolare esecuzione

14.1 Per la fase esecutiva di contabilizzazione e di collaudo dei lavori, ci si ispirerà ai principi discendenti dal Codice, dal d.p.r. 207/2010 e s.m.i., e dagli atti regolamentari emanati ed emanandi (Decreti Ministeriali, Linee guida ANAC, ecc.).

14.2 Conformemente agli artt. 101 e 102 del Codice:

- quanto ai lavori, il certificato di collaudo viene emesso dalla commissione di collaudo, composta da 1 a 3 componenti nominati fra i dipendenti del Gruppo Cap o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in possesso dei requisiti di cui all'art. 102 del Codice;

- quanto ai servizi e alle forniture, il certificato di verifica di conformità è emesso dal verificatore della conformità (RUP o Direttore dell'esecuzione se nominato).

Il certificato di collaudo o di verifica di conformità, ove consentito ex art. 102 del Codice e atti regolamentari, possono essere sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, fatta salva - nel caso di affidamenti aventi ad oggetto lavori - la facoltà della Società di procedere a collaudo. Il certificato di regolare esecuzione viene emesso: dal direttore lavori per quanto concerne i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria; dal RUP per quanto concerne servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria.

14.3 La documentazione di gara può prevedere specifiche disposizioni che regolano verifiche, collaudi, verifiche di conformità, certificati di regolare esecuzione.

14.4 Le fatture, prima di essere ammesse al pagamento, sono sottoposte alle necessarie verifiche ed alla liquidazione secondo le procedure aziendali correnti per accertare se, per quantità e qualità, corrispondano alle condizioni di esecuzione e agli accordi presi, e se l'esecuzione sia stata regolare.

Art. 15 — Disposizioni finali

La stazione appaltante al fine di massimizzare la partecipazione degli operatori economici e diminuire le tempistiche di approvvigionamento, qualora identifichi una procedura suddivisa in lotti non omogenei e/o un numero non sufficiente di operatori iscritti alla propria categoria può decidere di invitare fornitori iscritti a una categoria inferiore in quanto il codice dei contratti consente agli operatori economici di utilizzare strumenti al fine di raggiungere i requisiti richiesti dal bando stesso.

La stazione appaltante qualora ravvisi la natura dell'oggetto dell'appalto quale standard e/o con un mercato non limitato agli ambiti di cui all'albo fornitori, procederà a invitare i fornitori iscritti nell'ambito 1

Art. 16 — Entrata in vigore

15.1 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di approvazione da parte del Direttore Sviluppo Strategico Avv. Michele Falcone avvenuto in data 09/06/2021.